



COMUNE DI OTTATI

Provincia di Salerno

Via XXIV maggio, 53 - C.A.P. 84020 Tel. e Fax : 0828 966002-966244
C.F 00547700658

Sito Web : www.comune.ottati.sa.it

Pec: protocollo.ottati@asmepec.it

Ordinanza n. 30 del 30.08.2019 prot. n.

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER INCOLUMITA' PUBBLICA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO PEDONALE E VEICOLARE DELLA Strada Comunale che dal Cimitero comunale conduce alla loc. Tempa del Prato - Campo Farina - per i lavori di realizzazione edicole funerarie al terzo piano del Cimitero Comunale.

IL SINDACO

VISTO che sono in corso i lavori di realizzazione di Edicole funerarie al Terzo Piano del locale Cimitero Comunale, sito in loc. Faccianda;

VISTO che, il Direttore dei Lavori Geom. Gennaro PUGLIESE, ha chiesto in data 29.08.2019 prot. 2701 la chiusura temporanea per il giorno di **lunedì 2.09.2019 a partire dalle ore 7,30 alle ore 12,30** della strada comunale adiacente il Cimitero comunale sia al traffico pedonale che veicolare che conduce dal Cimitero Comunale alla loc. Tempa del Prato - Campo Farina, al fine di consentire le operazioni in sicurezza del getto del calcestruzzo da parte della ditta affidataria, per la realizzazione dei lavori in oggetto;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito, in quanto vi è la necessità di realizzare due edicole funerarie al terzo piano, per mancanza di loculi disponibili;

VISTO l'art. 54 comma 4 T.U. 267/00;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

ORDINA

LA CHIUSURA TOTALE E TEMPORANEA AL TRANSITO PEDONALE E VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE DAL CIMITERO - ALLA LOC. TEMPA DEL PRATO - CAMPO FARINA, per il giorno 2.09.2019 dalle ore 7,30 alle ore 12,30.

DISPONE che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura dell'Impresa esecutrice;
- venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dal personale indicato all'art. 12 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;

AVVERTE Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia. Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale. Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

IL SINDACO
HELIO GUADAGNO

